



Prot. N. 10203/BD

Torino, 04 Ottobre 2022

Allegati 1

Spett.le

AcomeA SGR S.p.A.
Largo Donegani, 2
20121 Milano

Oggetto: Relazione sul progetto di fusione ai sensi del Regolamento Banca d'Italia, Tit. V, Cap. V, Sez. II, par. 3, primo capoverso

Ai sensi della normativa citata in oggetto relativa alle fusioni e scissioni di OICR, attestiamo, in qualità di Depositario, che le informazioni contenute nel "Progetto di fusione per incorporazione di OICVM gestiti da AcomeA SGR S.p.A." e riguardanti i fondi 'AcomeA Patrimonio Prudente', 'AcomeA Eurobligazionario' in 'AcomeA Performance', ai punti a), f) e g) sono conformi alla normativa vigente in materia di gestione collettiva del risparmio e al regolamento dei fondi coinvolti nella fusione.

Vi trasmettiamo in allegato tabella riepilogativa delle osservazioni relative a ciascun punto oggetto della presente attestazione.

Distinti saluti.

State Street Bank International GmbH
Succursale Italia

Stefano Scribanis

Digitally signed by Stefano
Scribanis
Date: 2022.10.04 18:45:59
+02'00'

Maria Teresa Canaperia

Digitally signed by Maria
Teresa Canaperia
Date: 2022.10.04 16:16:05
+02'00'

Relazione sul progetto di fusione prevista dal Regolamento di Banca d'Italia 19/01/2015 al Tit. V, Cap. V, Sez. II, par. 3, primo capoverso

Punto da certificare	Testo	Eventuali osservazioni						
<p>a) Tipo di operazione fondi interessati.</p>	<p>Il progetto di fusione (di seguito, il “Progetto”), illustrato nel presente documento, descrive l’operazione di fusione per incorporazione che coinvolge tre OICVM gestiti da AcomeA SGR S.p.A. (di seguito anche “AcomeA” o “SGR”), deliberata dal Consiglio di Amministrazione della SGR, ai sensi dell’art. 40-bis del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito, “TUF”) e del Titolo V, Capitolo V, Sezione II, del Regolamento sulla gestione collettiva.</p> <p>I fondi, di seguito indicati, coinvolti nell’operazione di fusione (di seguito, i “Fondi”) appartengono alla medesima tipologia (OICVM di diritto italiano), sono disciplinati dal medesimo Regolamento unico di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare italiani di tipo aperto gestiti da AcomeA SGR S.p.A (di seguito, il “Regolamento unico di gestione”) e sono gestiti dalla SGR:</p> <table border="1" data-bbox="394 555 1442 692"> <thead> <tr> <th colspan="2">FONDI OGGETTO DI FUSIONE</th> <th>FONDO RICEVENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACOMEA PATRIMONIO PRUDENTE (CLASSI A1, A2, C1, C2, A5 E Q2)</td> <td>ACOMEA EUROBLIGAZIONARIO (CLASSI A1, A2, A5 E Q2)</td> <td>ACOMEA PERFORMANCE (CLASSI A1, A2, C1, C2, A5 E Q2)</td> </tr> </tbody> </table> <p>I Fondi oggetto di fusione e il Fondo ricevente prevedono tutti le seguenti quattro Classi di quote: Classe A1, Classe A2, Classe A5 e Classe Q2, mentre il fondo ricevente e il fondo oggetto di fusione AcomeA Patrimonio Prudente prevedono le ulteriori Classi di quote C1 e C2.</p> <p>Le Classi si differenziano tra loro per il regime commissionale applicato e le modalità di partecipazione, la distribuzione dei proventi (prevista per le Classi C1 e C2), per la quotazione (Classe Q2).</p> <p>Le quote di Classe A1/C1 sono riservate a coloro che sottoscrivono le quote: (a) in modalità collocamento, per il tramite degli intermediari autorizzati dalla SGR alla distribuzione dei Fondi; (b) direttamente con la SGR.</p> <p>Le quote di Classe A2/C2 di ciascun Fondo sono riservate a coloro che sottoscrivono le quote: a) in modalità “execution only”, intendendosi per essa, ai sensi del Regolamento unico di gestione, la sottoscrizione di quote effettuata con la SGR o con altri intermediari autorizzati, ivi inclusi i collocatori, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 43 del Regolamento Consob 20307/18 e successive modifiche ed integrazioni; (b) in modalità collocamento, per il tramite degli intermediari autorizzati dalla SGR, limitatamente ai clienti “professionali di diritto” ai sensi del Regolamento Consob n. 20307/18 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>Le quote di Classe A5 sono riservate a coloro che sottoscrivono quote mediante adesione ai Piani di Accumulo Dinamico (PAD G5) in modalità “execution only”;</p> <p>Le quote di Classe Q2 sono destinate alla quotazione e alla negoziazione in un mercato regolamentato o nel sistema multilaterale di negoziazione operato da Borsa Italiana S.p.A. denominato ATFund.</p> <p>Le quote di Classe C1 e C2, previste per il fondo oggetto di fusione AcomeA Patrimonio Prudente e il fondo ricevente AcomeA Performance, si differenziano dalle quote di Classe A1, A2, A5 e Q2 in quanto sono del tipo a distribuzione di proventi.</p> <p>Le anzidette Classi di quote si differenziano per il regime commissionale applicato e le modalità di partecipazione.</p>	FONDI OGGETTO DI FUSIONE		FONDO RICEVENTE	ACOMEA PATRIMONIO PRUDENTE (CLASSI A1, A2, C1, C2, A5 E Q2)	ACOMEA EUROBLIGAZIONARIO (CLASSI A1, A2, A5 E Q2)	ACOMEA PERFORMANCE (CLASSI A1, A2, C1, C2, A5 E Q2)	<p>I dati indicati sono corretti.</p>
FONDI OGGETTO DI FUSIONE		FONDO RICEVENTE						
ACOMEA PATRIMONIO PRUDENTE (CLASSI A1, A2, C1, C2, A5 E Q2)	ACOMEA EUROBLIGAZIONARIO (CLASSI A1, A2, A5 E Q2)	ACOMEA PERFORMANCE (CLASSI A1, A2, C1, C2, A5 E Q2)						

Relazione sul progetto di fusione prevista dal Regolamento di Banca d'Italia 19/01/2015 al Tit. V, Cap. V, Sez. II, par. 3, primo capoverso

	<p>Per effetto dell'operazione di fusione, ciascun partecipante ad una determinata Classe del Fondo oggetto di fusione confluirà nella medesima Classe del Fondo ricevente.</p> <p>I Fondi interessati dalla fusione sono di diritto italiano, che non commercializzano le proprie quote in altri Stati comunitari ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera a) del TUF; pertanto, le operazioni non rientrano tra le fusioni comunitarie di OICVM.</p> <p>Depositario dei Fondi interessati dalla fusione è State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, con sede in Milano, Via Ferrante Aporti 10.</p> <p>Revisore legale è PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri 2.</p> <p>Al fine di evitare che l'operazione di fusione possa comportare significativi incrementi della rischiosità, nell'individuare il Fondo ricevente si è tenuto conto: (i) della compatibilità tra le politiche di investimento dei fondi coinvolti e (ii) dei rispettivi profili di rischio-rendimento.</p>	
<p>f) Data di efficacia dell'operazione.</p>	<p>Successivamente all'approvazione dell'Operazione di fusione, AcomeA provvederà ad informare i partecipanti in conformità con le disposizioni normative e regolamentari applicabili.</p> <p>L'informativa ai partecipanti è resa, oltre che mediante avviso sul sito Internet come indicato nel Regolamento di gestione dei Fondi interessati dall'Operazione, attraverso apposite comunicazioni indirizzate ai singoli partecipanti ai Fondi (c.d. "Documento di Informazione").</p> <p>il Documento di Informazione sarà altresì pubblicato sul sito internet della SGR (www.acomea.it) e resi disponibili nel sito di Borsa Italiana.</p> <p>Analoga informativa verrà fornita ai potenziali investitori, nell'ambito delle attività di collocamento, mediante il Documento di Informazione.</p> <p>La Fusione avrà efficacia il giorno 30 novembre 2022 (calcolato in base al valore NAV dei tre fondi pre fusione il 29 novembre), decorso un termine di almeno 40 giorni dalla data di invio del Documento di Informazione ai partecipanti ai fondi interessati dall'Operazione.</p> <p>In ogni caso si assicura che non si verificheranno soluzioni di continuità nella gestione dei Fondi interessati dalla Fusione durante il periodo necessario allo svolgimento delle varie fasi dell'Operazione. Tutte le attività e le passività detenute dai Fondi oggetto di fusione saranno trasferite al Fondo ricevente il giorno stabilito per l'efficacia della Fusione.</p> <p>Nel giorno di efficacia della Fusione, una volta determinato il valore della quota riferito al giorno lavorativo di valorizzazione immediatamente precedente, AcomeA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • procederà all'attribuzione a ciascun partecipante dei Fondi oggetto di fusione di un corrispondente numero di quote del fondo "AcomeA Performance", sulla base del rapporto di concambio. A ciascun partecipante verranno attribuite quote della medesima Classe e medesimo regime commissionale (front-load e back-load) di quelle possedute nei Fondi oggetto di fusione; • richiederà a State Street Bank International GmbH- succursale Italia l'emissione delle quote attribuite, secondo le ordinarie procedure in essere; • richiederà a State Street Bank International GmbH- succursale Italia l'annullamento delle quote in circolazione dei Fondi oggetto di fusione e disporrà il giroconto delle disponibilità liquide a favore del conto gestione e del saldo titoli a favore del conto deposito del Fondo ricevente; • una volta concluso il processo di fusione, entro 10 giorni dalla data di efficacia, comunicherà ai singoli partecipanti ai Fondi oggetto di fusione il numero di quote del Fondo ricevente attribuite sulla base del valore di concambio. Per la Classe Q2, la comunicazione del valore di concambio avverrà mediante apposito comunicato trasmesso a Borsa Italiana, che confermerà il concambio effettivamente applicato. 	<p>In relazione a quanto descritto, si ritiene che la data di decorrenza indicata sia coerente con i tempi tecnici strettamente necessari per il completamento dell'iter.</p>

Relazione sul progetto di fusione prevista dal Regolamento di Banca d'Italia 19/01/2015 al Tit. V, Cap. V, Sez. II, par. 3, primo capoverso

<p>g) Norme applicabili, rispettivamente, ai trasferimenti delle attività e delle passività dei fondi e allo scambio tra le quote del fondo oggetto di fusione e le quote del fondo ricevente.</p>	<p>I trasferimenti delle attività e delle passività dei Fondi oggetto di fusione al Fondo ricevente e lo scambio tra le quote dei Fondi oggetto di fusione e le quote del Fondo ricevente avverranno nel rispetto delle vigenti disposizioni del TUF e del Provvedimento, secondo la prassi operativa seguita nelle precedenti operazioni di fusione per incorporazione realizzate dalla SGR.</p> <p>Si precisa che non vi saranno soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati alle operazioni di fusione, giacché l'unificazione dei patrimoni si realizzerà mediante incorporazione di due fondi, che contemporaneamente si estinguono, in un fondo già esistente (c.d. fusione per incorporazione).</p> <p>Quanto al rispetto, da parte del Fondo ricevente, dei criteri, dei limiti e dei divieti di investimento previsti dalle vigenti disposizioni normative e dal Regolamento Unico di gestione, la SGR provvederà a effettuare le necessarie operazioni di investimento della liquidità pervenuta al Fondo ricevente per effetto della Fusione. Al riguardo, come precisato, in prossimità della Fusione, la SGR procederà a un riequilibrio dei portafogli dei Fondi oggetto di fusione e al graduale disinvestimento delle attività dei Fondi oggetto di fusione al fine di far confluire la relativa liquidità e gli eventuali strumenti finanziari compatibili nel patrimonio del Fondo ricevente.</p>	<p>Per gli aspetti operativi, non si riscontrano problemi rispetto a quanto indicato.</p> <p>Per quanto riguarda il calcolo del rapporto di concambio si riporta di seguito il punto e) del progetto.</p> <p>e) Metodo di calcolo del rapporto di cambio e data di calcolo del rapporto di cambio.</p> <p>Ai fini della determinazione del valore di ingresso nel Fondo/Classe ricevente, la SGR adotterà il metodo c.d. patrimoniale; già seguito in altre precedenti operazioni di fusione tra fondi. Tale metodo determina l'entità del concambio del rapporto tra il valore delle quote del Fondo/Classe oggetto di fusione e quello del Fondo/Classe ricevente alla data della Fusione. In base a tale metodo si provvederà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a calcolare il valore delle quote dei Fondi/Classi oggetto di fusione e del Fondo/Classe ricevente nell'ultimo giorno lavorativo di valorizzazione immediatamente precedente la data di efficacia della Fusione (di seguito, "Giorno di Riferimento"); • determinare l'entità del "concambio" come rapporto tra il valore delle quote dei Fondi/Classi oggetto di fusione e il valore delle quote del Fondo/Classe ricevente riferite al Giorno di Riferimento; • alla conseguente attribuzione delle quote del Fondo/Classe ricevente ai partecipanti ai Fondi/Classi oggetto di fusione sulla base del rapporto esistente tra i valori delle due quote nel Giorno di Riferimento. <p>Considerato altresì che il valore delle quote di partecipazione ai Fondi è espresso in millesimi di euro, le eventuali rimanenze positive che dovessero verificarsi per effetto del concambio verranno attribuite al patrimonio del Fondo ricevente. Le eventuali rimanenze negative saranno invece a esclusivo carico della SGR. Si ritiene che l'applicazione di tale metodo offra sufficienti garanzie ai partecipanti ai Fondi interessati alla Fusione. Ciò in quanto, da un lato è obiettivamente predeterminato il Giorno di Riferimento ai fini del calcolo del concambio, dall'altro i criteri di valutazione del patrimonio del Fondo e di calcolo del valore unitario delle quote sono conformi alle disposizioni contenute nel Provvedimento.</p>
---	--	---